

Gli effetti della definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119/2018, prevalgono sulle sentenze non passate in giudicato

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

Riforma accertamento e contenzioso 2025

Scopri di più

L'istituto della **definizione agevolata delle controversie tributarie**, introdotto dall'[art. 6, D.L. n. 119/2018](#), conv. con modif. dalla Legge n. 136/2018, inserendosi nel più ampio quadro delle **misure deflattive del contenzioso**, finalizzate a ridurre il carico giudiziario e a favorire la stabilizzazione dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ha previsto la possibilità, per il primo, di **definire i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto**.

In particolare, la norma in esame ha stabilito, al [comma 1](#), che *«le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia»*.

Il comma 1-bis afferma, poi, che *«In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia»*.

In deroga a quanto previsto dal [comma 1](#), il successivo [comma 2](#), dispone che, **in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:**

- a) del **40%** del **valore della controversia** in caso di soccombenza nella **pronuncia di I grado**;
- b) del **15%** del **valore della controversia** in caso di soccombenza nella **pronuncia di II grado**.

Per quanto concerne, invece, le controversie tributarie pendenti innanzi alla **Corte di Cassazione**, per le quali l'**Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio**, il comma 2-ter dispone che esse **possono essere definite con il pagamento di un**

importo pari al 5% del valore della controversia.

Ai sensi del successivo [comma 4](#), la norma si applica alle controversie in cui il **ricorso in I grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto** e per le quali **alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva**.

La definizione si perfeziona, come disposto dal [comma 6](#), con la **presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019**.

Il [comma 9](#) precisa, inoltre, che *«Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto»*.

La domanda di definizione delle liti pendenti poteva essere pertanto presentata alla **ricorrenza di 2 condizioni**:

- il ricorso introduttivo della controversia doveva essere stato **notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto**;
- alla data di presentazione dell'istanza di cui al [comma 1 dell'art. 6](#) **il processo non doveva essersi ancora concluso con pronuncia definitiva**.

In tale contesto, si inserisce la recentissima [sent. n. 30843/2025](#) della **Corte di Cassazione**, pubblicata in data **25 novembre 2025**, che ha affrontato la questione cruciale del **rapporto tra gli effetti della definizione agevolata e le pronunce giurisdizionali non ancora passate in giudicato**.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato il **principio di diritto** secondo cui *«Gli effetti della definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella L. n. 136/2018, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla citata norma, **prevalgono su quelli delle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018** (data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018)»*.

Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte si pone nel più ampio dibattito sull'**interferenza del Legislatore nei giudizi pendenti e sulla natura degli istituti deflattivi del contenzioso**, dirimendo la questione giuridica consistente nel **determinare se una norma sopravvenuta, che introduce una causa di estinzione del processo su base volontaria, possa neutralizzare gli effetti di una sentenza di merito favorevole a una delle parti, ma non ancora intangibile**.

La sentenza in commento trova il suo fondamento normativo diretto e inequivocabile nel citato [art. 6, comma 9, D.L. n. 119/2018](#); già in precedenti arresti, la giurisprudenza di legittimità aveva confermato la portata di tale norma, chiarendo che **la domanda di definizione, se perfezionata, «costituisce il titolo di regolazione del rapporto d'imposta oggetto di**

contestazione». La *ratio* è quella di **sostituire l'incertezza dell'esito giudiziario con una soluzione definitiva**, voluta dal contribuente proprio per «*sottrarsi a questa incertezza*» ([Cass., ord. n. 24663/2021](#)).

Alla luce di quanto sopra, **qualsiasi pronuncia, anche di legittimità, depositata successivamente alla data di entrata in vigore della norma agevolativa, non osta alla definizione della lite**; l'adesione alla procedura, infatti, una volta perfezionata con la domanda e il pagamento, **determina l'estinzione del giudizio**, rendendo **irrilevante l'interesse delle parti** a una pronuncia sul merito ([Cass., ord. 3475/2024](#)).

La scelta del contribuente di aderire alla definizione è **irrevocabile e preclude qualsiasi successiva richiesta di rimborso**, anche qualora le **somme versate risultassero eccedenti** o la pronuncia non definitiva fosse stata favorevole (CGT di I grado di Roma, sent. n. 10036/2022). Tale aspetto rafforza la natura tombale dell'istituto, che si configura come una «**forma atipica di definizione del rapporto tributario**» ([Cass., sent. n. 15257/2025](#)).

Peraltro, la prevalenza degli effetti della definizione sulla sentenza non definitiva **non lede il principio di separazione dei poteri**, poiché opera **prima che la funzione giurisdizionale si sia esaurita con la formazione di un giudicato intangibile**, il quale, solo, **sarebbe insensibile allo *ius superveniens***.

In conclusione, la [sent. n. 30843/2025](#) si pone, quindi, in linea di continuità con l'orientamento prevalente, confermando che **la definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6, D.L. n. 119/2018, costituisce un titolo autonomo e prevalente di regolamentazione del rapporto tributario**, idoneo a travolgere gli effetti di qualsiasi pronuncia giurisdizionale **non passata in giudicato**. Tale principio, fondato su una precisa scelta del Legislatore volta a finalità deflative, risulta **costituzionalmente legittimo in quanto rimesso alla libera scelta del contribuente e operante esclusivamente sulle controversie ancora *sub iudice***, nel pieno rispetto del limite invalicabile costituito dal giudicato sostanziale.